Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 | **Roma — Sabato, 21 giugno** | **Numero 144**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 617 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine indicato nell'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, è prorogato a tutto il 31 luglio 1914.

Art. 2.

La disposizione dell'art. 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730, per la zona monumentale di Roma, deve intendersi nel senso che le indennità, relative alle espropriazioni occorrenti nella zona stessa, siano determinate in base alla media del valore venale che l'immobile espropriato ebbe nei tre anni anteriori alla pubblicazione della legge medesima, ricercandosi tale valore colle norme usate in applicazione della legge 25 giugno 1865, n. 2759.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 618 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1.711.600 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	5. Spese per la copiatura a cottimo	5,000 —
»	7. Ministero - Spese d'ufficio	47,000 —
»	9. Ministero. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	13,000 —
»	23. Spese di stampa	55,000 —
»	24. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	10,000 —
»	26. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato, della Consulta araldica e degli archivi di Stato per lavori straordinari e maggiore orario	16,000 —
»	27. Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, nel Consiglio di Stato e negli archivi di Stato	3,000 —
»	28. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dell'interno e rispettive famiglie	2,000 —
»	46. Spese eventuali d'ufficio per l'amministrazione provinciale	2,000 —
»	63. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali	90,000 —
»	64. Dispensari celtici. Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, retribuzioni al personale, locali, arredi, medicinali	15,000 —
»	66. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, ai Consigli provinciali sanitari e speciali Commissioni tecnico-sanitarie, spese varie per i Consigli e le Commissioni suddette; indennità di missioni all'estero per servizio sanitario	4,000 —
Cap. n.	69. Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica	2,000 —
»	70. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie. Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico. Sussidi e concorsi	45,000 —
»	72. Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica	20,000 —
»	74. Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie	20,000 —
»	81. Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni, indennità e spese varie per la visita al bestiame di transito per la frontiera e nei porti. Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno	5,000 —
»	82. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, nonchè a persone estranee all'Amministrazione, per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse della sanità pubblica	4,000 —
»	85. Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	13,000 —
»	88. Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini	2,000 —
»	98. Corpo delle guardie di città. Stipendi e paghe al personale, indennità di carica, soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse)	65,000 —
»	103. Guardie di città. Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma	180,000 —
»	126. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	35,000 —
»	128. Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei RR. carabinieri	900,000 —
»	129. Spesa per il casermaggio dei RR. carabinieri (art. 1 della legge 24 marzo 1907, n. 116)	40,000 —
»	141. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse)	2,000 —
»	147. Personale di custodia. Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo	50,000 —
»	150. Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione delle carceri e del fondo dei detenuti e degli agenti di custodia	3,000 —
»	154. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale. Acquisto di opere	1,100 —
»	159. Trasporto di detenuti ed indennità di trasferta alle guardie	48,000 —
»	165. Servizio delle manifatture carcerarie. Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio e trasporti. Minute spese per le lavorazioni	12,000 —

Cap. n. 181-*bis*. Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, e negli altri Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento (legge 6 luglio 1912, n. 741)	2,500 —
Totale . . .	1,711,600 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1. Ministero. Personale (Spese fisse)	12,000 —
» 2. Ministero. Personale. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,000 —
» 10. Consiglio di Stato. Personale (Spese fisse)	14,000 —
» 20. Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato	10,000 —
» 31. Indennità, diarie, compensi a membri di Commissioni giudicatrici d'esami ed ai rispettivi segretari e spese diverse per gli esami stessi	3,000 —
» 36. Archivi di Stato. Personale (Spese fisse)	12,000 —
» 37. Archivi di Stato. Personale. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,000 —
» 42. Amministrazione provinciale. Personale (Spese fisse)	60,000 —
» 54. Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunzi nelle provincie	2,000 —
» 56. Spese di spedalità e simili	10,000 —
» 58. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e R. decreto 19 dicembre 1889, numero 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	15,000 —
» 61. Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti. Personale (Spese fisse)	20,000 —
» 77. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie. Personale (Spese fisse)	10,000 —
» 78. Veterinari provinciali. Stipendi (Spese fisse)	2,000 —
» 80. Veterinari governativi di confine e di porto. Personale (legge 30 giugno 1908, numero 304) (Spese fisse)	3,000 —
» 90. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza. Personale (Spese fisse)	30,000 —
» 94. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive. Personale, art. 2, legge 11 luglio 1907, n. 491, e legge 8 giugno 1911, n. 508 (Spese fisse)	1,000 —
» 101. Indennità di alloggio alle guardie di città, ai loro ufficiali e graduati ed agli agenti sedentari	15,000 —
» 109. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città	3,000 —
» 111. Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città. Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse)	4,000 —
» 115. Contributo pei medici in servizio della pubblica sicurezza da pagarsi alla Cassa depositi o prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744)	1,400 —
Cap. n. 117. Manutenzione ed adattamento dei locali ad uso caserma delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116)	10,000 —
» 118. Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi-guardie di città e mantenimento delle guardie stesse passate nelle compagnie di disciplina o nella reclusione militare	10,000 —
» 124. Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc., acquisto di abiti alla borghese, ed altre spese per i Reali carabinieri	15,000 —
» 130. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri	900,000 —
» 133. Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio, nonchè pel personale aggregato (R. decreto 17 febbraio 1881, n. 74 e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	48,000 —
» 135. Fitto di locali di proprietà privata per le colonie dei coatti	10,000 —
» 137. Carceri. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	5,000 —
» 138. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,500 —
» 139. Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi. (Spese fisse)	4,000 —
» 143. Personale di custodia. Indennità di alloggio	4,000 —
» 148. Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari	1,000 —
» 149. Spese di viaggio agli agenti carcerari	15,000 —
» 157. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri	10,000 —
» 158. Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio	70,000 —
» 161. Servizio delle manifatture carcerarie. Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	10,000 —
» 166. Servizio delle manifatture carcerarie. Indennità per gite fuori di residenza	500 —
» 167. Fitto di locali di proprietà privata per le carceri (Spese fisse)	12,000 —
» 173. Contributo per i medici in servizio dell'Amministrazione carceraria, da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (Leggi 14 luglio 1898, n. 335, e 2 dicembre 1909, n. 744)	4,000 —
» 175. Stipendio ai consiglieri aggiunti in soprannumero (Spese fisse)	12,000 —
» 176. Assegni di disponibilità (Spese fisse)	4,000 —
» 182. Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	2,000 —
» 184. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla	

costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	25,000 —
Cap. n. 185. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi ai Comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 43, 44, 47 e 48 del testo unico di legge approvato con R. decreto 5 settembre 1907, n. 753 (Spesa obbligatoria)	10,000 —
» 186. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai Comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	80,000 —
» 189. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella *E* della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta gli articoli 13 e 19 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria).	30,000 —
» 190. Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni della Calabria per la esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria).	90,000 —
» 191. Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, giusta l'art. 81 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spese obbligatoria).	80,000 —
» 192. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni e consorzi per le opere necessarie per la provvista di acqua potabile nei territori compresi nelle bonifiche di 1ª categoria, giusta gli articoli 31 e 32 della legge 13 luglio 1911. n. 774 (Spesa obbligatoria).	2,000 —
» 193. Spese a carico dello Stato per i mutui di favore da accordarsi ai comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma per la provvista di acqua potabile, giusta l'articolo 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e l'articolo 15 del regolamento 16 settembre 1906, n. 510.	4,000 —
Totale . . . L.	1,711,600 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 514 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, con cui vengono determinati provvedimenti in favore delle Amministrazioni provinciali e comunali, dei privati e degli Istituti pubblici di beneficenza, danneggiati dai nubifragi, dalle alluvioni, dalle mareggiate dell'estate-autunno 1911 nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, Napoli, Cagliari e Sassari, e dalla eruzione dell'Etna del settembre e dal terremoto dell'ottobre 1911 in provincia di Catatania, di cui alle lettere *b*) e *d)* dell'art. 1°;

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 772, che, dopo avere con l'art. 1° convertito in legge il decreto medesimo, con gli articoli 6, 12, 13, 14, 15 e 21 reca disposizioni integrative di quelle con esso dettate a favore dei danneggiati dalle calamità anzidette;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e degli articoli 6, 12, 13, 14, 15 e 21 della legge 12 luglio 1912, n. 772, visto, d'ordine Nostro, dai predetti ministri segretari di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

TITOLO I.

Mutui ai danneggiati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1° del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471

Art. 1.

I privati proprietari e gli Istituti pubblici di beneficenza nelle Provincie di cui all'art. 1°, lettera *b*) del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito in legge con la legge 12 luglio 1912, n. 772, i quali intendono conseguire dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito fondiario o cooperativo, nonchè dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, col proprio fondo di riserva, i mutui autorizzati dall'art. 6 del R. decreto anzidetto, debbono, entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, presentare domanda al Ministero del tesoro per mezzo del prefetto.

Art. 2.

Le domande dei privati per mutui relativi alla riparazione o ri-

costruzione di fabbricati urbani e rustici o di opifici devono indicare la professione del richiedente e l'ammontare del mutuo richiesto, ed essere corredate dai seguenti atti:

a) dimostrazione, da parte del richiedente, del possesso legittimo dello stabile distrutto o danneggiato.

Qualora non sia possibile la dimostrazione, a tenore del Codice civile, del legittimo possesso del fabbricato, si seguiranno le norme stabilite dagli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447;

b) dichiarazione del prefetto nella quale si attesti che il lavoro per cui si chiede il mutuo è reso necessario dalle cause indicate nel citato articolo del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471;

c) perizia descrittiva giurata dello stabile dalla quale risulti la destinazione e il valore approssimativo di esso, nonchè l'entità dei danni sofferti;

d) perizia della spesa strettamente necessaria alla riparazione straordinaria o alla ricostruzione dello stabile, escluso ogni abbellimento od ampliamento.

Qualora il mutuo sia richiesto per lavori già eseguiti, la perizia deve indicare la spesa sostenuta per la ricostruzione e per le riparazioni compiute, esclusa quella riferibile ad ampliamento o abbellimento, e deve accertare le condizioni degli edifici riparati o ricostruiti nei riguardi della stabilità;

e) atto di notifica per mezzo di ufficiale giudiziario della domanda di mutuo ai creditori iscritti sullo stabile o pubblicazione della domanda nel Giornale degli annunzi giudiziari e prova dell'avvenuta affissione per 15 giorni all'albo del Comune dove lo stabile esiste;

f) perizia degli altri immobili eventualmente offerti in garanzia del prestito;

g) certificato del prefetto dal quale risulti che il richiedente il mutuo non ha presentato domanda di concessione di sussidio ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge, o che, avendola presentata, ha esplicitamente dichiarato per iscritto di recederne.

Art 3.

Qualora il mutuo venga richiesto per la costruzione in nuova sede di fabbricati od opifici che, per la loro speciale ubicazione, non possono essere ricostruiti nella stessa sede o siano per la stessa causa riconosciuti inabitabili, la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) dimostrazione che il richiedente è nel legittimo possesso tanto dello stabile distrutto, o reso inabitabile, quando del terreno su cui intenda ricostruirlo.

Tale dimostrazione, per quanto riguarda il fabbricato, sarà fatta nei modi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2; per quanto riguarda il terreno, con l'esibizione del certificato catastale storico, ed, in genere, di tutti i documenti che sono necessari a provare i diritti del richiedente sul fondo.

b) perizia descrittiva giurata dello stabile predetto, indicandone la destinazione e il valore;

c) perizia della spesa strettamente necessarie per la nuova costruzione da mantenere nei limiti della destinazione e del valore sovraccennati;

d) parere d'una speciale Commissione composta di un ingegnere del Genio civile, di un ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale e di un perito nominato dal sindaco, la quale attesti la impossibilità per ragioni tecniche od economiche di ripristinare il fabbricato nell'antica sede e ne dichiari la inabitabilità per la sua particolare ubicazione;

e) perizia degli altri immobili eventualmente offerti in garanzia del prestito;

f) certificato del prefetto dal quale risulti che il richiedente il mutuo non ha presentato domanda di concessione di sussidio ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge, o che, avendola presentata, ha esplicitamente dichiarato per iscritto di recederne,

Art. 4.

Qualora il mutuo sia chiesto per ripristino di coltura, i proprietari oltre ai documenti di cui alle lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, dell'art. 2, dovranno allegare alla domanda:

a) dimostrazione che il richiedente è nel legittimo possesso del fondo, fatta nei modi di cui alla lettera *a)* del precedente articolo 3;

b) una descrizione sommaria del fondo danneggiato facendone risultare la destinazione e dichiarando specialmente se era a coltura intensiva o estensiva, se era boschivo, o vignato, seminativo, ecc.;

c) una perizia sommaria dei danni cagionati al fondo, riconosciuta ed accettata da apposita Commissione provinciale, nominata, su proposta del prefetto, dalla Deputazione provinciale e composta di tre persone scelte tra i periti agronomi, i direttori di cattedra ambulante di agricoltura e i direttori di scuole di agricoltura;

d) una descrizione sommaria e preventiva dei lavori da eseguirsi nel fondo, riconosciuta dalla predetta Commissione provinciale.

Art. 5.

Nel caso che la domanda abbia per oggetto la ricostruzione in altro terreno, incolto, o a coltura non intensiva, della proprietà distrutta, i proprietari dovranno produrre:

a) una dimostrazione, nei modi di cui alla lettera *a)* del precedente art. 3, che il richiedente è nel legittimo possesso tanto del fondo distrutto quanto del terreno su cui intenda ricostruire la sua proprietà;

b) una perizia descrittiva giurata, dalla quale risulti anche la importanza e il valore del fondo distrutto;

c) una perizia descrittiva giurata di questo nuovo terreno, indicando il valore approssimativo al momento in cui è chiesto il mutuo;

d) una descrizione del metodo di coltura che si intende adottare, con l'indicazione della spesa strettamente necessaria per effettuarla.

Tale perizia deve essere riconosciuta dalla Commissione di cui all'art. 4;

e) perizia degli altri immobili eventualmente offerti a garanzia del mutuo;

f) certificato del prefetto dal quale risulti che il richiedente il mutuo non ha presentato domanda di sussidio ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge, o che avendola presentata, ha dichiarato esplicitamente per iscritto di recederne.

Art. 6.

Alle domande di mutui di Istituti pubblici di beneficenza dovranno allegarsi, se si tratta di riparazione o ricostruzione nella stessa sede di fabbricati o di opifici, tutti i documenti di cui all'art. 2; se di costruzione in nuova sede, quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, dell'art. 2 e quelli di cui all'art. 4; se di ricostituzione di proprietà distrutte in altro terreno incolto o a coltura non intensiva quelli di cui all'art. 5.

Si dovranno poi in ogni caso produrre:

1° la deliberazione dell'ente per la richiesta del mutuo debitamente approvata dalla Commissione di beneficenza;

2° una dichiarazione del prefetto circa le condizioni economiche dell'ente stesso e la impossibilità per il medesimo di sopportare con i propri mezzi in tutto o in parte la spesa per cui viene richiesto il mutuo.

Art. 7.

Le perizie di cui alle lettere *d)* dell'art. 2; *c)* dell'art. 3; *b)* dell'art. 5, possono, a richiesta dell'Istituto mutuante o del Ministero del tesoro, essere sottoposte al riscontro del genio civile.

Art. 8.

Tutti gli atti che possono occorrere all'esecuzione delle presenti disposizioni saranno stesi su carta libera, compiuti e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici.

Per ottenere ciò gl'interessati devono produrre un certificato in carta semplice del sindaco del Comune, attestante che l'atto richiesto occorre per l'ammissione al mutuo acconsentito dal R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471. Eguale dichiarazione, relativa allo scopo cui l'atto serve, deve dagli uffici pubblici inserirsi, mediante annotazione, in ciascun atto che essi rilasciano con riferimento all'art. 6 del su citato R. decreto.

Art. 9.

Le iscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia dei mutui di cui agli articoli precedenti avranno priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Tali iscrizioni sono esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

Art. 10.

I creditori ipotecari a cui sia stata notificata la domanda di mutuo ai sensi delle precedenti disposizioni devono, entro 15 giorni dalla notificazione, presentare la loro opposizione al prefetto, che la trasmette al Ministero del tesoro unendovi il parere del genio civile e quello dell'avvocatura erariale.

Su tali opposizioni decide il Ministero del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 11.

Se i proprietari di fabbricati, opifici o terreni distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non curano di provvedere alla ricostruzione sulla stessa area, o alla riparazione occorrente, il creditore ipotecario, trascorsi undici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, avrà diritto, adempiendo a tutte le prescrizioni di cui agli articoli 2 e 4, di chiedere il mutuo per eseguire i lavori nel proprio interesse.

Eguale diritto compete all'usufruttuario, all'usuario e all'enfiteuta in caso di negligenza da parte del proprietario.

Quando vi siano più creditori od usufruttuari essi possono esercitare in Comune il diritto di cui al presente articolo, delegando la rappresentanza ad uno di essi.

Art. 12.

Il prefetto, esaminate le domande pervenutegli nel termine utile, e compiute le pratiche eventualmente occorrenti, le trasmette con tutti i documenti e col proprio parere al Ministero del tesoro.

Con la medesima procedura trasmette al detto Ministero le domande dei creditori, usufruttuari, enfiteuti od usuari di cui all'articolo 11, entro dieci giorni da quello in cui le ha ricevute.

Art. 13.

Il Ministero del tesoro, per la determinazione della somma massima concedibile in mutuo deve tener presenti, secondo l'importanza dello stabile distrutto o danneggiato:

a) i contratti di acquisto dell'immobile di data non anteriore al decennio in corso a partire dal gennaio 1912;

b) il multiplo (60 volte) della imposta erariale principale verso lo Sato, gravante sullo stabile;

c) la perizia di cui alle lettere *c*), *d*) dell'art. 2; *b*), *c*) dell'art. 3. Qualora si tratti di mutuo per ripristino di coltura o per ricostruzione della proprietà distrutta in altri terreni, si terranno presenti, oltre ai contratti di acquisto del nuovo terreno, e al multiplo dell'imposta erariale, i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) dell'art. 4 e *b*), *c*) dell'art. 5.

Art. 14.

Il Ministero del tesoro decide sull'ammissibilità delle domande pervenute dal prefetto e trasmette quelle riconosciute regolari al Ministero d'agricoltura, industria e commercio affinchè le comunichi agli Istituti mutuanti.

L'Istituto compie gli accertamenti richiesti dai propri statuti e deliberata l'accettazione della domanda, restituisce quest'ultima con copia della deliberazione al Ministero del tesoro, dando in pari tempo notizia dell'accettazione della domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Il Ministero del tesoro provede all'emissione del decreto ministeriale per l'autorizzazione del mutuo e per l'impegno della spesa, rappresentante il contributo governativo, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467.

Il decreto, dopo la registrazione della Corte dei conti, viene trasmesso, per mezzo del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, all'Istituto mutuante.

Art. 15.

Entro sei mesi dalla data del decreto Ministeriale di autorizzazione del mutuo deve procedersi, sotto pena di decadenza, alla stipulazione del relativo contratto secondo le norme proprie dell'istituto mutuante.

Della stipulazione l'istituto darà comunicazione ai Ministeri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 16.

Nel contratto di mutuo deve essere pattuita la indivisibilità del mutuo medesimo per il caso che lo stabile o il terreno per il quale il mutuo è stato accordato appartenga a più proprietari.

Le parti si obbligheranno all'osservanza dell'art. 20 della legge sul credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, qualora lo stabile passasse per morte, per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, ad altre persone con o senza divisione.

Art. 17.

Le spese per perizia, esame legale, stipulazioni di contratto ed altri accessori sono a carico dei sovvenuti e vengono prelevate dall'ammontare del mutuo.

Art. 18.

Sono nulle le cessioni dei mutui concessi ai sensi delle precedenti disposizioni.

Art. 19.

Quando nel contratto sia pattuita la somministrazione rateale del mutuo, essa dovrà effettuarsi in un termine non maggiore di due anni dalla data di stipulazione del contratto.

La domanda di somministrazione di ciascuna rata è fatta dal sovvenuto all'istituto sovventore in base a certificato del genio civile, o, nel caso di ripristino di coltura o di ricostituzione di proprietà, in base a certificato della Commissione provinciale di cui all'art. 4 del presente regolamento, attestanti che i lavori compiuti e il valore con essi incorporato nello stabile non sieno inferiori all'ammontare della rata.

L'ultima rata si paga dopo l'accertamento finale, da effettuarsi in base a liquidazione dei lavori eseguiti, a cura dell'Istituto mutuante.

Se l'importo di tali lavori risulta inferiore alla somma approvata, la partita di conto corrente viene chiusa in base a questo minore importo; qualora invece risulti superiore, il soprappiù deve restare a carico del sovvenuto.

Art. 20.

Nel contratto di conto corrente debbono essere indicati:

l'ammontare massimo del mutuo, il piano delle opere e dei lavori da eseguire, il termine massimo in cui debbono essere compiuti, il modo in cui saranno accordate le somministrazioni rateali e le cautele per ottenere che esse siano impiegate nelle opere e nei lavori cui sono destinate;

la durata del conto corrente e il giorno in cui se ne effettuerà la chiusura, con l'obbligo nel sovvenuto di sottostare all'ammortamento del mutuo per la somma che sarà accertata al momento della chiusura del conto corrente e in ragione delle semestralità che saranno nello stesso tempo determinate dall' Istituto mutuante;

l'obbligo di prestarsi senza indugio ed a richiesta dell'Istituto alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo, sotto pena di decadenza del beneficio del termine per la restituzione del mutuo;

l'obbligo di pagare al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno l'importo delle dette semestralità.

In forza di tale contratto è inscritta l'ipoteca a favore dell'Istituto per l'ammontare del mutuo.

Art. 21.

Compiuta la somministrazione delle rate e chiuso il conto, deducendo a credito del sovvenuto l'ammontare dei rimborsi parziali da lui operati, l'Istituto mutuante, accertato il valore dello stabile ripristinato, invita il sovvenuto a stipulare il contratto definitivo di mutuo ed ammortamento.

Nel contratto è indicato l'ammontare del mutuo e l'importo delle quote semestrali dovute dal mutuatario per estinzione del mutuo e di quelle a carico dello Stato.

Al contratto di mutuo sono allegate le tabelle di ammortamento calcolate per 100 di lire capitale mutuato.

Della stipulazione del contratto definitivo l'Istituto darà comunicazione ai Ministeri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 22.

Sulla presentazione della copia del contratto definitivo da farsi a cura dell'Istituto sovventore, il conservatore delle ipoteche annoterà, in margine alla ipoteca già inscritta, la stipulazione di detto contratto, indicandone la data e l'ammontare, e, nella nota della primitiva iscrizione, dichiarerà di aver fatto la detta iscrizione marginale.

Art. 23.

Sono applicabili agli Istituti che concederanno i mutui consentiti dall'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1911, n. 1471, le disposizioni degli articoli 36, 37 e 38 del regolamento 9 ottobre 1910, n. 870, per l'esecuzione della legge 13 luglio 1910, n. 467.

Art. 24.

In conformità dei contratti denunciati, gl'istituti mutuanti rimettono al Ministero del tesoro, prima del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, la liquidazione del contributo dello Stato, per ciascun mutuatario, distinguendo le somministrazioni dei mutui in rate, dai mutui concessi in una sol volta.

La liquidazione è fatta in ragione della metà delle quote semestrali, aumentate di un decimo per tener sollevato l'istituto mutuante dalle eventuali perdite.

Il Ministero del tesoro, accertata la regolarità della liquidazione, provvede alla emissione del relativo mandato di pagamento dandone comunicazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 25.

Nel caso che il mutuatario non soddisfaccia al pagamento della parte di semestralità posta a suo carico dalla legge, il creditore ipotecario, l'usufruttuario, l'usuario e l'enfiteuta hanno diritto di pagare essi stessi la semestralità medesima.

Ove il pagamento non sia avvenuto, l'istituto mutuante potrà procedere alla espropriazione dell'immobile ipotecato in conformità alle discipline stabilite per l'esercizio del credito fondiario.

Art. 26.

Nel caso di vendita per espropriazione forzata dello immobile per cui fu consentito il mutuo, l'acquirente può profittare del mutuo stesso assumendo gli obblighi del primitivo mutuatario, restando però integra l'azione personale dell'istituto contro quest'ultimo.

Art. 27.

L'Istituto mutuante deve tenere un conto distinto per ogni partita in sofferenza, e, ad esproprio finito, comunicare al Ministero del tesoro ed a quello di agricoltura, industria e commercio un estratto del conto stesso dal quale risulti la situazione della partita dopo effettuata la vendita dello stabile.

Art. 28.

Nella contabilità dell'Istituto mutuante le semestralità saranno scomposte nelle due parti che rappresentano la quota dovuta dal mutuatario e quella a carico dello Stato, e le relative quote saranno divise per capitale ed accessori.

Art. 29.

Il termine per la presentazione da parte dei privati delle domande di sussidi da concedersi ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e degli articoli 2, lettera *c*), 5, 7 e 8 della legge 12 luglio 1912, n. 772, è di sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Alle domande stesse ed agli atti da porsi a corredo di esse sono applicabili le disposizioni del precedente art. 8.

Art. 30.

Alle cessioni dei sussidi sono applicabili le disposizioni dell'art. 60 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e dei corrispondenti articoli del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074.

TITOLO II.

Mutui in provincia di Catania

Mutui a favore dei danneggiati dalla eruzione dell'Etna del settembre e dal terremoto dell'ottobre 1911 nella provincia di Catania

Art. 31.

La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia assumono il servizio dei mutui ipotecari autorizzati dall'art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1911 n. 1471, convertito in legge con la legge 12 luglio 1912, n. 772, in favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del settembre e dal terremoto dell'ottobre 1911 nella provincia di Catania, di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 del decreto Reale suddetto.

Art. 32.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, la Direzione generale del Banco di Sicilia pubblicherà nei Comuni danneggiati un manifesto per invitare i privati e gli Istituti pubblici di beneficenza, i quali intendano di usufruire dei benefic. dell'art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, a presentare nel più breve termine possibile, ed in ogni caso entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, le loro domande.

Art. 33.

Le domande sono presentate al Banco di Sicilia, sede di Catania, sia direttamente, sia a mezzo delle agenzie dell'Istituto sul modello stampato e preparato dall'Istituto medesimo e fornito gratuitamente agli interessati per mezzo dei sindaci dei Comuni e delle proprie agenzie.

Art. 34.

Le domande dovranno, a seconda dei casi, essere corredate degli atti e documenti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del titolo I del

presente regolamento; senonchè alle Commissioni di cui alle lettere *d*) dell'art. 3 e *c*) dell'art. 4 è sostituita, per gli identici scopi, ed anche per assicurarsi della regolarità dei documenti e delle domande, dal punto di vista legale, una apposita Commissione presso la sede di Catania del Banco di Sicilia, composta del direttore di quella sede, di un rappresentante della R. avvocatura erariale di Catania, di due funzionari governativi nominati dal prefetto su designazione dei rispettivi capi ufficio, uno fra gli ingegneri dell'ufficio del genio civile e l'altro fra i funzionari dell'ufficio tecnico del catasto di Catania, e di un'altra persona tecnica scelta dall'Istituto.

Art. 35.

Oltre ai documenti indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, l'Istituto sovventore ha facoltà di chiedere agli interessati le notizie, le giustificazioni ed i documenti che possono essere necessari per raggiungere le dimostrazioni prescritte e di compiere gli accertamenti che riterrà opportuni.

Art. 36.

Completata l'istruttoria, anche nei riguardi legali, la sede di Catania rimette le domande accompagnate dal parere della Commissione di cui all'art. 34, alla Direzione generale del Banco di Sicilia, a cura della quale parte delle domande stesse viene inviata alla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia, in proporzione al capitale da quest'ultima stanziato.

Art. 37.

Nel caso previsto dall'art. 10 del presente regolamento, le eventuali opposizioni dei creditori ipotecari saranno presentate alla Direzione generale del Banco di Sicilia, che ne curerà la trasmissione al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) per la definitiva decisione, udito il parere del genio civile, dell'avvocatura erariale e del Consiglio di Stato.

Qualora le opposizioni di cui al presente articolo riguardino istanze di mutuo di cui sia investita la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia, la Direzione generale del Banco di Sicilia, oltrechè al Ministero del tesoro, dovrà darne immediata comunicazione anche alla Cassa di soccorso, per opportuna sua norma.

Art. 38.

Compiuta e controllata l'istruttoria delle domande di mutuo, queste, insieme ai documenti, sono sottoposte all'esame ed all'approvazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia o di quello della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

Art. 39.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia o della Cassa di soccorso corredate di tutti i documenti relativi e del parere della Commissione di cui all'art. 34, sono trasmese al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) che, accertatane la regolarità, provvede all'emissione del decreto ministeriale per l'autorizzazione del mutuo e per l'impegno della spesa a carico del suo bilancio.

Il decreto, dopo la registrazione della Corte dei conti, viene trasmesso all'Istituto mutuante.

Art. 40.

Nei casi contemplati dagli articoli 15, 21, 24 e 25 non occorre, da parte dell'Istituto mutuante o del tesoro, per i mutui di cui al presente titolo, alcuna comunicazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 41.

Le spese per perizia, esame legale, stipulazione di contratto ed altre accessorie, sono completamente a carico dei sovvenuti.

La relativa tariffa dovrà essere approvata dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia e della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

Ugualmente a carico dei mutuatari sarà la quota per spese di amministrazione, da stabilirsi, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 luglio 1912, n. 772, con decreti dei ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio a favore della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e della Cassa di soccorso per opere pubbliche in Sicilia.

Art. 42.

Il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) ha facoltà di verificare presso il Banco di Sicilia e presso la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia a mezzo dell' ispettore governativo accreditato presso il Banco stesso, la esistenza dei contratti denunciati; le conseguenti scritture e ogni documento che ai medesimi si riferisca.

Art. 43.

Ai mutui di cui al presente titolo sono applicabili, per quanto non è disposto diversamente, le norme di cui al titolo I.

TITOLO III.

Mutui ai proprietari del comune di Castiglione di Sicilia

Art. 44.

La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia assumono anche il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai proprietari del comune di Castiglione di Sicilia, ai sensi dell'art. 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772, nelle forme e nei modi di cui al titolo II del presente regolamento ed agli articoli seguenti.

Art. 45.

I proprietari o loro aventi causa, del comune di Castiglione di Sicilia, i quali, avendo avuto i loro fondi distrutti, chiedano la concessione del mutuo per acquistare terre incolte o a coltura non intensiva e ricostituirvi la proprietà, o per acquistare terre già migliorate, dovranno, entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, farne domanda al Banco di Sicilia, sede di Catania, indicando:

1° nome, cognome, paternità, domicilio e residenza del danneggiato;

2° comune e contrada in cui si trovano il fondo distrutto e quello da acquistare;

3° reddito netto del fondo da acquistare, qualora questo sia già a coltura;

4° ammontare della somma chiesta a mutuo.

Le domande, inoltre, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) perizia descrittiva giurata, dalla quale risultino la speciale coltura, il valore del fondo distrutto e l'origine del danno;

b) dimostrazione che il richiedente è nel legittimo possesso del terreno distrutto;

c) un certificato dell'agente delle imposte, dal quale risulti l'imponinile catastale del fondo distrutto e lo sgravio ottenuto;

d) una perizia descrittiva giurata del fondo da acquistare, dalla quale, con lo stato colturale ed il reddito annuo risulti esattamente il valore del fondo stesso;

e) un certificato dell'agente delle imposte da cui risulti l'imponibile del fondo da acquistare;

f) la prova della libertà e della proprietà del fondo stesso;

g) dichiarazione del prefetto dalla quale risulti che il fondo fu distrutto in conseguenza della calamità per la quale deriva al richiedente il diritto al mutuo di favore;

h) dichiarazione del prefetto che il richiedente il mutuo non ha presentato domanda di concessione di sussidio, o che, avendola presentata, ha esplicitamente dichiarato, per iscritto, di recederne.

Art. 46.

Per i mutui di cui ai due articoli precedenti, alla Commissione istituita presso la sede di Catania del Banco di Sicilia sarà aggiunto un rappresentante del comune di Castiglione di Sicilia nominato dal Consiglio comunale.

TITOLO IV.

Mutui complementari

Art. 47.

I danneggiati che, a forma dell'art. 7 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e dell' art. 2, lettera *c*) della legge 12 luglio 1912, n. 772, abbiano ottenuto il sussidio dello Stato potranno, ai sensi dell'art. 6 della legge stessa, provvedere alle opere loro occorrenti mediante la cessione del sussidio stesso e l'assunzione di un mutuo complementare anche da altri Istituti di credito che non siano le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e cooperativo e la Cassa di risparmio del Banco di Napoli, o da privati, con i benefizi fiscali ed ipotecari, e senza nessuno ulteriore intervento o responsabilità da parte del tesoro all' infuori della corresponsione del sussidio.

L'ammontare del mutuo non potrà eccedere la differenza fra il sussidio e la spesa accertata, in base a perizia da presentarsi dai richiedenti e riscontrata dal genio civile.

Art. 48.

I mutui complementari di cui all' articolo precedente non potranno eccedere la durata di venti anni, nè il tasso del 4 per cento.

Art. 49.

Gli Istituti che assumeranno il servizio dei mutui complementari dovranno, non appena affettuata ogni operazione, darne notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 50.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, ha facoltà di verificare negli uffici degli istituti mutuanti la esistenza dei contratti denunciati, le conseguenti scritture, ed ogni altro documento che ai medesimi si riferisca.

Art. 51.

Sono nulli i contratti di mutuo stipulati dagli Istituti in deroga alle disposizioni degli articoli precedenti.

TITOLO V.

Contributo diretto del tesoro

Art. 52.

I proprietari o loro aventi causa, che intendano di ottenere direttamente a loro favore il contributo dello Stato per la riparazione o ricostruzione da essi eseguita entro il 22 luglio 1915 di fabbricati urbani e rustici o di opifici ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, nella misura del 50 per cento ed entro i limiti della spesa strettamente necessaria per le opere stesse, potranno, entro sei mesi dal compimento dei lavori, farne domanda indicando:

1° cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario o dei suoi aventi causa;

2° Comune, contrada, via in cui si trova il fabbricato riparato o ricostruito;

3° ammontare della spesa sostenuta per i lavori di riparazione o di ricostruzione, ed importo del contributo richiesto;

4° luogo in cui deve effettuarsi il pagamento delle quote semestrali del contributo.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) i documenti giustificativi del possesso legittimo del fabbricato. In difetto di ciò la prova potrà essere data colle norme e nei modi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª);

b) la perizia descrittiva giurata dello stabile, certificata da competente ufficio del genio civile, dalla quale risultino la destinazione e il valore approssimativo di esso, l'entità dei danni sofferti, e la spesa sostenuta per la ricostruzione o per le riparazioni compiute, escluse quelle riferibili ad ampliamento od abbellimento. La perizia stessa, deve, inoltre, accertare le condizioni degli edifici riparati o ricostruiti nei riguardi della stabilità;

c) un certificato del prefetto comprovante che l'edificio fu danneggiato o distrutto in conseguenza della calamità per la quale deriva al richiedente il diritto al contributo dello Stato.

Art. 53.

I proprietari o loro aventi causa, che intendano di ottenere direttamente a loro favore il contributo dello Stato per la costruzione in nuova sede, eseguita da essi entro il 22 luglio 1915, di fabbricati od opifici che, per la loro speciale ubicazione, non potevano essere ricostruiti nella stessa sede, o che per la stessa causa erano stati riconosciuti inabitabili, potranno, entro sei mesi dal compimento dei lavori, farne domanda indicando:

1° cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario o dei suoi aventi causa;

2° Comune, contrada, via in cui si trova il fabbricato distrutto e quello ricostruito;

3° ammontare della spesa sostenuta per i lavori di ricostruzione ed importo del contributo richiesto;

4° luogo in cui deve effettuarsi il pagamento delle quote semestrali di contributo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) la dimostrazione che il richiedente è nel legittimo possesso tanto dello stabile distrutto, quanto del fabbricato ricostruito e dell'area sulla quale esso sorge.

Tale dimostrazione, per quanto riguarda il fabbricato distrutto, sarà fatta nei modi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente; per quanto riguarda l'area e l'edificio ricostruito con l'esibizione del certificato catastale storico, ed in genere con tutti i documenti che sono necessari a provare i diritti del richiedente su l'una e su l'altro;

b) perizia descrittiva giurata, certificata dal competente ufficio del genio civile, dalla quale risultino la destinazione ed il valore approssimativo dello stabile distrutto, la spesa strettamente necessaria per la nuova costruzione nei limiti della destinazione e del valore sopra accennato. La perizia stessa, dovrà, inoltre, accertare le condizioni dell'edificio ricostruito nei riguardi della stabilità;

c) parere della speciale Commissione di cui all'art. 3, lettera *d*) del presente regolamento, la quale attesti la impossibilità, per ragioni tecniche ed economiche, di ripristinare il fabbricato nell'antica sede, e ne dichiari l'inabitabilità per la sua particolare ubicazione.

Art. 54.

I proprietari o loro aventi causa, che intendano di ottenere direttamente a loro favore il contributo dello Stato per il ripristino della coltura nei fondi danneggiati, da essi eseguito entro il 22 luglio 1915, potranno, entro sei mesi dal compimento dei lavori, farne domanda indicando:

1° cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario o dei suoi aventi causa;

2° Comune, contrada in cui si trova il terreno;

3° ammontare dei lavori eseguiti per il ripristino di coltura ed importo del contributo richiesto;

4° luogo in cui deve effettuarsi il pagamento delle quote semestrali di contributo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) la dimostrazione che il richiedente è nel legittimo possesso del fondo, fatta nei modi di cui alla lettera *a)* dell'art. 3 del presente regolamento;

b) una perizia descrittiva giurata dei danni cagionati al fondo e della somma occorsa per ripristinare la coltura, riconosciuta ed accettata dall'apposita Commissione di cui alla lettera *c)* dell'art. 4 del presente regolamento. La predetta Commissione dovrà altresì assicurare che i lavori furono contenuti nei limiti dello stretto necessario per ripristinare nel fondo la coltura cui era prima del danno destinato;

c) un certificato del prefetto comprovante che il fondo fu danneggiato in conseguenza della calamità per la quale deriva al richiedente il diritto al contributo dello Stato.

Art. 55.

I privati o loro aventi causa, che intendano di ottenere direttamente a loro favore il contributo dello Stato per la ricostituzione da essi eseguita entro il 22 luglio 1915 della loro proprietà distrutta in altro terreno incolto od a coltura non intensiva, dovranno, entro sei mesi dal compimento dei lavori, farne domanda, indicando:

1° cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario o dei suoi aventi causa;

2° Comune, contrada, località in cui si trovano rispettivamente i fondi danneggiati e quelli nei quali è stata introdotta o intensificata la coltura;

3° ammontare delle spese sostenute e del contributo richiesto;

4° luogo in cui deve effettuarsi il pagamento del contributo.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) una dimostrazione, nei modi di cui alla lettera *a)* del precedente articolo, che il richiedente è nel legittimo possesso tanto fondo distrutto, quanto del terreno su cui ha ricostrutto la sua proprietà;

b) una perizia descrittiva giurata, dalla quale risultino la importanza, il valore e la coltura del fondo distrutto;

c) una perizia descrittiva giurata, che attesti l'importanza ed il valore del nuovo fondo, accertando che esso, anteriormente alla calamità dalla quale deriva al richiedente il diritto al contributo, era incolto o a coltura non intensiva.

Le predette perizie dovranno essere accertate dalla speciale Commissione di cui alla lettera *c)* dell'art. 4 del presente regolamento, la quale dovrà anche assicurare che il fondo distrutto è in condizioni tali da non esservi possibile il ripristino di coltura, e che i lavori condotti nel nuovo fondo sono contenuti nei limiti dello stretto necessario.

d) certificato del prefetto che il fondo fu distrutto in conseguenza della calamità per la quale deriva al richiedente il diritto al contributo dello Stato.

Art. 56.

I richiedenti il contributo diretto dello Stato, dovranno, in ogni caso, produrre un certificato del prefetto dal quale risulti che essi non hanno presentato domanda di sussidio ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 21 dicembre 1911, n. 1471, o che, avendola presentata, hanno esplicitamente dichiarato per iscritto di recederne.

Art. 57.

Gli Istituti di beneficenza i quali intendano di ottenere, a norma dei precedenti articoli 52, 53, 54, 55 e 56, il contributo diretto da parte dello Stato, dovranno, oltre ai documenti indicati per i singoli casi, esibire anche la propria deliberazione per la richiesta del contributo, debitamente approvata dalla Commissione di beneficenza.

Art. 58.

Le domande per concessione del contributo diretto, di cui agli articoli precedenti, dovranno essere fatte in carta libera, al Ministero del tesoro, a mezzo dell'Intendenza di finanza.

Quest'ultima, accertata la regolare documentazione delle domande pervenutele, le trasmette alla Direzione generale del tesoro, che decide sull'ammissibilità delle domande stesse e provvede per la emanazione del decreto Ministeriale per la concessione del contributo e per il conseguente pagamento, mediante mandato diretto a favore dell'avente diritto.

A richiesta dell'interessato potrà al medesimo essere rilasciata copia del decreto Ministeriale di concessione del contributo.

Art. 59.

Il contributo dello Stato sarà commisurato alla metà delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in 30 anni al 4 per cento, di un mutuo corrispondente alla spesa sostenuta per la esecuzione dei lavori e sarà pagato a semestri maturati il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno, a decorrere dal semestre successivo a quello della emissione del decreto di concessione.

Il pagamento sarà effettuato sulla sezione di R. tesoreria provinciale che sarà indicata dagli aventi diritto o dal loro cessionario.

Art. 60.

Alle cessioni del contributo diretto dello Stato sono applicabili le disposizioni dell'art. 60 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e dei corrispondenti articoli del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074.

Per le cessioni del contributo stesso non occorre preventivo assentimento del Ministero del tesoro.

Art. 61.

Tutti i documenti necessari per ottenere il contributo dello Stato saranno stesi in carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

Art. 62.

Le indennità per le visite locali dei funzionari del Genio civile di cui alla lettera *b)* degli articoli 52 e 53, e quelle eventualmente occorrenti da parte delle speciali Commissioni di cui alle lettere *b)* dell'art. 54 e *c)* dell'art. 55 verranno poste a carico dei richiedenti il contributo, i quali dovranno eseguire a tal uopo un congruo deposito presso l'Intendenza di finanza.

TITOLO VI.

Mutui alle Provincie ed ai Comuni

Art. 63.

Pel conseguimento dei prestiti di cui all'art. 5 del decreto legge 21 dicembre 1911, n. 1471, le Provincie ed i Comuni ed i Consorzi di comuni devono presentare alla prefettura della Provincia nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento analoga domanda, diretta alla Cassa depositi e prestiti, corredata dai seguenti documenti:

1° copia legale della deliberazione del Consiglio provinciale presa colle forme dell'art. 54 della vigente lege comunale e provinciale - testo unico 21 maggio 1908, n. 269 - e munita del visto di esecutorietà del prefetto; oppure della deliberazione del Consiglio comunale o dei Consigli comunali se trattasi di Consorzio di Comuni, presa in doppia lettura, ai termini dell'art. 178 della citata legge comunale e provinciale. Nelle anzidette deliberazioni deve stabilirsi l'oggetto del prestito in conformità all'art. 1 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471; la somma da mutuare, il numero delle annualità di ammortamento e la garanzia nei modi prescritti dal capo I del titolo I del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1910, n. 855;

2° copia legale della decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa approva le deliberazioni dei Consigli comunali;

3° dichiarazione prefettizia circa la garanzia offerta per assicurare l'ammortamento del mutuo;

4° dichiarazione del prefetto, rilasciata in base a perizia tecnica

vistata dal genio civile, nella quale si attesti che la somma da mutuare deve servire per uno degli scopi di cui all'art. 1 del decreto legge 21 dicembre 1911, n. 1471, che è in corrispondenza con i lavori da eseguire e che è nei limiti strettamente necessari, tenuto conto del sussidio dello Stato, concesso, o proposto dal genio civile;

5° copia del bilancio della Provincia o dei Comuni.

Quando il prestito sia richiesto da un Consorzio di comuni, ciascun comune deve deliberare il mutuo per la parte di opere a suo carico e ciascuna domanda deve essere documentata in conformità al presente articolo, tranne che per il documento di cui al n. 4, il quale può essere complessivo e deve riportare la ripartizione delle spese fra i vari enti.

Art. 64.

Le domande, con i relativi allegati, sono di volta in volta trasmesse dalle prefetture al Ministero dei lavori pubblici, il quale le comunica alla Direzione generale del tesoro con una sua dichiarazione circa il sussidio concesso, o da concedere in base all'art. 1° del decreto-legge 21 dicembre 1911, n. 1471.

Art. 65.

La Direzione generale del tesoro promuove il decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, che impegni, sul bilancio del Ministero del tesoro, il pagamento della metà degli interessi dei mutui, con l'obbligo di versarne l'importo alla Cassa depositi e prestiti, entro il mese di dicembre di ciascun anno.

In base al suddetto decreto ed ai documenti giustificativi, la Cassa predetta promuove il decreto Reale di concessione dei mutui.

Art 66.

Dopo aver provveduto all'accettazione dei mutui nei modi prescritti dal regolamento 5 luglio 1908, n. 471, sulla Cassa depositi e prestiti, i mutui vengono somministrati agli enti mutuatari in misura proporzionale al sussidio dello Stato col concorso e la vigilanza del prefetto, in base ai cui ordinativi la Cassa rilascia i rispettivi mandati.

Gli ordinativi prefettizi devono essere rilasciati in conformità ai certificati di adempimento dei lavori redatti o vistati dal genio civile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 609 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e 18 della legge 6 giugno 1912, n. 801;

Visto il Nostro decreto 18 marzo 1909, n. 159, convertito in legge 21 luglio 1910, n. 679, relativo ai trasporti in ferrovia di persone e cose dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto il nostro decreto 30 giugno 1911, n. 809, concernente i trasporti da farsi nell'interesse dell'opera nazionale di patronato Regina Elena e di alcuni comitati di soccorso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata a tutto l'anno 1913, la facoltà di trasportare gratuitamente sulle ferrovie dello Stato i materiali occorrenti per la costruzione degli Istituti per il ricovero e l'educazione degli orfani, da erigersi nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria a cura dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena », ferme restando le disposizioni dell' art. 2, ultimo comma, e dell'art. 3 del R. decreto 30 giugno 1911, n. 809.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 615 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912 n. 1447, nonchè il regolamento, pure approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 21 maggio 1913 tra il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ed il sottosegretario di Stato per il tesoro, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, ed il legale rappresentante del Conorzio costituito fra i comuni di Saluzzo, Revello, Envie, Barge, per la concessione della costruzione e dell' esercizio della tranvia con trazione a vapore da Revello per Envie a Barge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 613

Regio Decreto 10 maggio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, viene modificato l'art. 4 del regolamento, approvato con R. decreto 11 febbraio 1912, n. 150, per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Maderno (Brescia).

N. 616

Regio Decreto 29 maggio 1913, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta come ente morale la Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica di Atina » e ne è approvato lo statuto.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 16 giugno 1913, in Carosino, provincia di Lecce, e in Laorca, provincia di Como, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 17 giugno 1913.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con R. decreto del 18 maggio 1913:

Caserta Raffaele, conservatore delle ipoteche di 4ª classe, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute a decorrere dal 15 maggio 1913.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto dell'11 maggio 1913,
registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1913:

Pettinari Benvenuto, attualmente in aspettativa per servizio militare, sono accettate le dimissioni dall'ufficio d'impiegato di classe transitoria nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con effetto dal 1º maggio 1913, per aver conseguita la nomina a sottotenente effettivo nell'arma d'artiglieria.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 giugno 1913, in L. 102,62.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

20 giugno 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	99 27 92	97 52 92	97 62 56
3.50 % *netto* (1902)	98 90 94	97.15 94	97 25 58
3 % *lordo* ...	65.66 67	64 46 67	65.13 53

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione generale dell'agricoltura

SERVIZI ZOOTECNICI

Acquisto di cavalli stalloni di puro sangue inglese da incrocio

Per i depositi governativi di cavalli stalloni occorre di acquistare, nel corrente anno, alcuni riproduttori di puro sangue da incrocio:

1º le offerte di vendita, fatte su carta bollata di L. 1,20, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'agricoltura - Servizi zootecnici) entro il 30 giugno 1913.

Gli offerenti dovranno indicare esattamente il loro domicilio ed eventualmente delegare un rappresentante per ricevere le comunicazioni dell'Amministrazione;

2º le visite degli stalloni, offerti in vendita nel continente, saranno effettuate:

a Milano (Ippodromo di San Siro) il giorno 6 luglio alle ore 9;

a Pisa (R. deposito di stalloni) il giorno 8 luglio alle ore 9;

a Santa Maria Capua Vetere (R. deposito di stalloni) il giorno 10 luglio alle ore 9.

Per gli stalloni offerti in vendita nelle isole il Ministero si riserva di indicare agli offerenti la data in cui la visita avrà luogo;

3º per gli stalloni, ritenuti idonei, la Commissione concorderà

con gli offerenti il prezzo di acquisto, che sarà subordinato alle decisioni del Ministero;

4° l'acquisto sarà effettuato, per mezzo di contratto a trattativa privata, secondo le norme dell'art. 72 del regolamento di contabilità generale dello Stato e dell'art. 86 del testo unico per le tasse di registro e bollo, approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217;

5° i cavalli stalloni, per i quali sarà pattuito l'acquisto, dovranno essere consegnati, nel giorno stabilito dal Ministero, al deposito che sarà indicato;

6° gli stalloni rimarranno in osservazione per 30 giorni, dalla data della consegna al deposito, per accertare se siano immuni dai vizi, difetti o mali redibitori seguenti: vizi d'animo (il mordere, il calcitrare e l'adombrarsi), mania periodica (rustichezza o restio), capostorno cronico essenziale, epilessia, vertigine essenziale, oftalmia interna periodica (o flussione lunatica agli occhi) coliche ricorrenti, ticchio senza logoramento dei denti, zoppicature croniche intermittenti.

Gli incaricati dell'acquisto potranno pretendere, caso per caso, dai venditori ogni altra maggiore o speciale garanzia;

7° il pagamento del prezzo di acquisto sarà disposto soltanto dopo trascorso il periodo di osservazione dei 30 giorni.

Nel caso che in qualche stallone acquistato si manifesti, entro i 30 giorni del periodo di osservazione, alcuno dei difetti, vizi o mali suindicati, ne sarà dato immediato avviso al venditore, il quale sarà obbligato a ritirare subito lo stallone dal deposito, anche se l'invito dell'Amministrazione pervenga al venditore dopo il trentesimo giorno dell'osservazione.

8° s'intende che, dal giorno di tale comunicazione al proprietario dello stallone, l'azione redibitoria sarà esercitata senza riguardo al periodo di osservazione anzidetta.

Roma, 7 giugno 1913.

Il ministro
NITTI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 20 giugno 1913

Presidenza del presidente MANFREDI
e poi del vice presidente BLASERNA.

La seduta è aperta alle ore 15.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Proposta del senatore Arcoleo.

ARCOLEO. La chiusura dei lavori parlamentari lo ha spinto a chiedere la parola sopra un duplice argomento, che riguarda il Senato.

La Commissione del regolamento interno aveva già deliberato un coordinamento delle varie disposizioni, dandogli incarico di presentare le relative proposte; non potendosi ora in questo scorcio di lavori riunire detta Commissione, chiede che il Senato voglia autorizzare tale coordinamento, che, peraltro, riguarda la forma, non il contenuto.

La recente riforma della procedura penale, poi, impone qualche modifica ed accordo con talune disposizioni del regolamento giudiziario, ed in questa occasione osserva che sarebbe utile, nonchè necessario, che la Commissione, che istituirà il nostro presidente, voglia provvedere a qualche lacuna o deficienza, che un tristre episodio della nostra vita pubblica, rivelò nell'esercizio della delicata funzione del Senato come Alta Corte di giustizia.

PRESIDENTE. Il bisogno che ha il regolamento interno di qualche modificazione, già da tempo era sentito, e su questo sono d'accordo tutti i componenti della Commissione per il regolamento interno.

Però, la Commissione, per molte circostanze e per riguardo particolare al presente momento politico, non ha potuto essere convocata.

Pur nondimeno, se non si tratta che di qualche particolare, e di coordinare il testo per poi presentarlo alla nuova legislatura, crede che l'incarico possa essere opportunamente e facilmente espletato, specialmente se affidato allo stesso senatore Arcoleo, che aveva già il mandato dalla Commissione.

Quanto alla riforma del regolamento dell'Alta Corte di giustizia, la sospensione dell'azione della Commissione, che egli nominò per incarico del Senato, ebbe ragione dalla riforma della procedura penale, che era in corso, affinchè la riforma del regolamento dell'Alta Corte di giustizia potesse corrispondere con le nuove disposizioni del Codice di procedura penale.

Ora che il nuovo Codice di procedura penale è pubblicato, si darà premura di completare la Commissione affinché proceda nel lavoro.

Chiede al Senato se approvi la proposta del senatore Arcoleo.

(È approvata).

Pone ai voti la conferma della facoltà già avuta di nominare la Commissione per la riforma del regolamento dell'Alta Corte di giustizia.

(È approvato).

Approvazione e rinvio allo scrutinio segreto di disegni di legge.

BORGATTA, FABRIZI e BISCARETTI, segretari. Danno lettura dei seguenti disegni di legge, che, senza discussione, sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto:

Abolizione dei limiti per il matrimonio delle telefoniste (n. 1131).

Istituzione di un giardino coloniale a Palermo (n. 1122).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913 e autorizzazione di maggiori spese (n. 1123).

Disposizioni sul personale tecnico dell'Amministrazione della sanità pubblica (n. 1056).

Convenzione con la Società edilizia Monte Echia (Napoli) per la sistemazione dell'appendice franata di Pizzofalcone (n. 1100).

Provvedimenti per l'ordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'azienda termale demaniale di Santa Cesarea in provincia di Lecce (n. 1109).

Autorizzazione della spesa di L. 85.575 per provvedere al pagamento delle rate di saldo dei lavori di completamento nel Castelcapuano di Napoli (n. 1115).

Approvazione del piano regolatore della parte alta di Valle di Sant'Ugo a Genova (n. 1095).

Per aggiungere alla tabella *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445 le frazioni Mosorrofa e Centro del comune di Cataforio (n. 1089).

Modificazioni al ruolo organico della Corte dei conti (n. 1105).

Discussione del disegno di legge: « Riordinamento della R. avvocatura erariale » (N. 1106).

BISCARETTI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione generale.

PETRELLA. All'art. 1 osserva che il disegno di legge rimette molte cose al regolamento.

A prescindere da ciò, domanda al ministro come mai, mentre il disegno di legge in generale stabilisce il criterio del merito per le promozioni, si lasci poi piena facoltà al Governo di ricorrere ad

elementi estranei all'Avvocatura erariale, per coprire il posto di vice-avvocato generale.

Afferma che non è giusto ricorrere ad elementi presi dal di fuori, se non quando nel corpo della R. avvocatura non vi sia un sostituto capace, per il suo merito e per la dimostrata attività, di essere promosso al grado superiore.

TEDESCO, ministro del tesoro. Risponde al senatore Petrella che il disegno di legge si rimette al regolamento per quelle norme che significano esplicazione del diritto che ha il Governo di regolare la esecuzione della legge.

Aggiunge che scopo del disegno di legge è di fare dell'Avvocatura erariale un organismo sceltissimo, per ottenere una vigorosa difesa degli interessi dello Stato.

L'avvocatura erariale dev'essere aperta alle vive correnti della scienza giuridica, e perciò è giusto che il Governo si riservi la facoltà di nominare il vice avvocato generale, sciegliendo persona appartenente al libero fôro o alla magistratura.

Ciò non esclude che a tale grado possa chiamarsi persona che già appartenga all'avvocatura erariale, e sia meritevole della promozione.

PETRELLA. Ringrazia il ministro del tesoro della risposta datagli, e dichiara che non volle criticare la facoltà che il disegno di legge accorda al Governo, ma solo osservare che di tale facoltà il Governo deve fare uso soltanto quando fra i sostituti dell'avvocatura erariale non siavi un funzionario meritevole della promozione a vice avvocato generale.

TAMI, ff. di relatore. A nome dell'Ufficio centrale si associa alle risposte date dal ministro del tesoro al senatore Petrella.

L'art. 1 è approvato.

Senza osservazioni, si approvano i successivi articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai » (N. 1118).

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

TAMASSIA. Domanda se la parola « operai », usata nel disegno di legge, comprenda anche gli « agricoltori ».

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Risponde al senatore Tamassia che, secondo il disposto della legge 4 aprile 1912, entro l'aprile prossimo venturo dovrà essere presentato un disegno di legge per il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza.

In tale occasione si dovrà discutere sulla estensione della previdenza alle classi agricole.

TAMASSIA. Prende atto della risposta del ministro di agricoltura e lo ringrazia.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione dei disegni di legge ieri ed oggi rinviati allo scrutinio segreto.

Si lasciano le urne aperte.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncia la seguente domanda d'interpellanza del senatore Parpaglia ai ministri dell'interno e dell'agricoltura industria e commercio:

« Chiedo interpellare i signori ministri dell'interno e dell'agricoltura se abbiano notizia del nubifragio che distrusse i prodotti dell'Agro di Solarossa, Simasis e comuni vicini, e quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere il Governo.

« Parpaglia ».

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Se il Senato consente, risponderà domani.

PARPAGLIA. Accetta.

(Così rimane inteso).

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla costruzione di serbatoi e laghi sul Tirso e sui fiumi Salani » (n. 1064).

BORGATTA, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

Avverte che sono stati presentati due ordini del giorno, l'uno dall'Ufficio centrale e l'altro dai senatori Chironi e Garavetti.

Il primo è il seguente:

« Il Senato, richiamando l'attenzione del Governo sull'urgente necessità di una nuova legge sulle derivazioni e sugli usi di acque pubbliche, lo invita a risolvere definitivamente l'importante problema, presentando al principio della nuova legislatura un disegno di legge che possa essere discusso ed approvato dal Parlamento ».

Quello dei senatori Chironi e Garavetti è del seguente tenore:

« Il Senato, confidando che il Governo agevolerà la sollecita costruzione dei bacini d'irrigazione del Coghinas e Cedrino in provincia di Sassari, nonchè quelli di Santa Gilla e del Campidano di Cagliari, proponendo al Parlamento, ove occorra, quei provvedimenti legislativi che a tale uopo reputasse necessari, passa alla discussione degli articoli ».

GARAVETTI. Parla per svolgere l'ordine del giorno, presentato da lui e dal senatore Chironi.

Anzitutto ringrazia l'Ufficio centrale che nella sua relazione ha dato il più autorevole appoggio al contenuto dell'ordine del giorno stesso.

Rivolge poi preghiera al ministro dei lavori pubblici di far opera sollecita, perchè i voti della provincia di Sassari siano al più presto esauditi, e perchè voglia riprendere in serie esame tutto il problema idraulico della Sardegna.

Rileva che dalla sistemazione idraulica soltanto verrà la rigenerazione dell'isola, povera di piogge e senza alte montagne, che coi ghiacciai possono alimentare importanti corsi di acqua, esposta inoltre ai venti caldi della Libia.

E i difetti della geologia e della geografia sarda furono aggravati da un'insipiente politica forestale, per un lungo periodo di anni.

Venne poi la legge speciale per la Sardegna, che si proponeva la soluzione del problema idraulico con la correzione del corso dei fiumi, col prosciugamento delle paludi, coi rimboschimenti o con la costruzione di bacini di irrigazione.

Ora, questa legge disponeva pel bacino del Campidano di Cagliari un canone di 70.000 lire, per quello di Santa Gilla un canone di 40.000 lire, per quello del Tirso anche di 40.000 lire, per quello del Coghinas di 30.000 lire, e per quello del Cedrino di 20.000.

Il disegno di legge in discussione implica il riconoscimento dell'impossibilità di costruire il bacino del Tirso col canone di 40.000 lire stabilito dalla legge sulla Sardegna, e attribuisce alla costruzione di esso i canoni pel Campidano di Cagliari e per Santa Gilla, cioè i tre quarti dei canoni per tutti i bacini d'irrigazione dell'isola.

Ora, scopo dell'ordine del giorno, è di porre il Governo in condizione di provvedere alla costruzione dei bacini del Coghinas e del Cedrino, interessante particolarmente lo sviluppo agrario del Nuorese, tutti e due della provincia di Sassari, tanto più che, come dice l'Ufficio centrale, dai progetti di massima presentati pel Coghinas, il terzo fiume dell'isola, si deduce che non si tratta di grandi spese.

Ricorda che ieri il ministro dei lavori pubblici, nella discussione del suo bilancio, disse che il pernio del problema idraulico si è spostato dalla valle al monte.

È questo un moderno criterio di politica idraulica, che è urgente applicare in Sardegna.

Questo criterio moderno è già applicato con le disposizioni del disegno di legge.

Si affretti il ministro a realizzare il voto dell'Ufficio centrale, che risponde a quello vivissimo della popolazione di Cagliari.

Accenna all'opportunità della moltiplicazione dei bacini montani e rileva il grande beneficio che verrà alla Sardegna dalla sistemazione idraulica (Approvazioni).

CADOLINI. Appunto perchè ama la Sardegna non vorrebbe che si creassero delle illusioni.

Con i serbatoi non si rendono inutili gli argini.

Ricorda che per la bonificazione dell'Agro romano, si ottenne un grande risultato dalla concessione di mutui ai proprietari, fatti con interessi ridotti dalla Cassa depositi e prestiti.

Dimostra la necessità che il Governo solleciti l'opera di rimboschimento della valle superiore del Tirso.

PARPAGLIA. Loda il Governo, e specialmente il ministro dei lavori pubblici, della presentazione del disegno di legge. Però deve parlare di alcuni timori provocati dalle disposizioni del disegno di legge stesso.

Con la piena del Tirso, nello stagno di Oristano si precipitava l'acqua dolce indispensabile per la vita dei pesci. È necessario provvedere che l'acqua dolce possa continuare ad andare alla peschiera, a cura e spese del concessionario.

Di più bisogna disciplinare le norme per la concessione dell'acqua per l'irrigazione. Dimostra l'utilità dei consorzi obbligatori per i canali d'irrigazione, specialmente nella parte finanziaria.

Raccomanda al ministro di studiare i provvedimenti opportuni, che s'impongono, dopo le osservazioni fatte.

Conchiude che il voto del Senato sia augurale per il rinascimento economico e sociale della Calabria e della Sardegna. (Vive approvazioni).

CADOLINI. Non crede alla autorità dei consorzi per i canali di irrigazione, ed insiste nelle fatte osservazioni.

VERONESE, relatore. Già ha rilevato l'importanza del progetto di legge, che si presenta con apparenza modesta.

Riassume i concetti esposti nella relazione e le raccomandazioni dell'Ufficio centrale, esponendo le principali disposizioni del disegno di legge.

Si associa all'ordine del giorno votato dalla Camera dei deputati e spera che presto siano soddisfatti i desideri del senatore Garavetti.

Dà poi ragione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale. (Approvazioni).

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Rileva che l'attività dello Stato in materia di bonifiche si è intensificata e un nuovo ramo di legislazione si è specificato, rendendo possibile la creazione di quei laghi e serbatoi che saranno d'impulso al rinnovamento economico di tante regioni.

Un disegno di legge che riguarda tale materia è dinanzi all'altro ramo del Parlamento e sarà ripreso dal Governo.

Egli intanto, essendosi presentata la possibilità di provvedere a due colossali opere, non poteva lasciarla sfuggire.

Così è stato presentato questo disegno di legge, preparato da una competente Commissione, presieduta dal senatore Fadda.

Assicura il Senato che, appena approvato il disegno di legge, disporrà la più rigorosa istruttoria per accertare quali domande, per l'uno e per l'altro serbatoio, presentino le migliori condizioni.

Nota che il disegno di legge non stabilisce che la concessione debba farsi a date società; tutte le proposte si prenderanno in esame e si sceglieranno quelle più confacenti agli interessi generali.

Nello studio delle condizioni da imporsi nei disciplinari, terrà conto di tutte le osservazioni e raccomandazioni dell'Ufficio centrale; e lo prega di convertire il suo ordine del giorno in raccomandazione.

Dichiara al senatore Cadolini che questa è una legge che, pure essendo di autorizzazione, contiene in sè la possibilità di divenire subito legge di attuazione.

Quanto alle facoltà date ai concessianari per l'esproprio dei terreni dei proprietari, che si rifiutassero di acquistare l'acqua, osserva al senatore Cadolini che non si tratta di facoltà nuove, ma già contenute nella legge per la Sardegna.

Accetta l'ordine del giorno del senatore Garavetti, purchè vi sia incluso il concetto che quando siano presentate proposte concrete, tecnicamente e finanziariamente accettabili, il Governo non manchi di assecondare queste utili iniziative.

Concludendo, rileva che le opere che sorgeranno in virtù di questo disegno di legge in Calabria ed in Sardegna costituiranno i più grandi serbatoi che siano sorti in Europa a scopo di irrigazione e di forza motrice (Approvazioni)

VERONESE, relatore. Ringrazia il ministro dei lavori pubblici delle dichiarazioni fatte, e consente a convertire l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale in raccomandazione.

CADOLINI. Insiste nel concetto che si debbano incoraggiare i proprietari dei terreni a fare le irrigazioni, autorizzandoli a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti.

GARAVETTI. Teme che le domande e i progetti attesi dal ministro per parte della Società costruttrici di bacini di irrigazione nella provincia di Sassari non verranno, perchè quei bacini presentano scarse probabilità di lucro.

E questo suo timore è rinforzato dalla condotta poco leale della Società del Tirso, la quale aprì trattative con la provincia di Sassari per la costruzione del bacino del Coghinas, ma, quando vide che il disegno di legge non lo contemplava, se ne ritrasse.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ordine del giorno dei senatori Chironi e Garavetti, così emendato, su proposta del ministro dei lavori pubblici:

« Il Senato, confidando che il Governo agevolerà la sollecita costruzione dei bacini del Coghinas e del Cedrino in provincia di Sassari, nonchè quelli di Santa Gilla e del Campidano di Cagliari, quando siano presentate domande e progetti che risultino tecnicamente e finanziariamente approvabili, proponendo al Parlamento, ove occorra, i provvedimenti legislativi che a tale uopo reputasse necessari, passa alla discussione degli articoli ».

Lo pone ai voti; è approvato.

Dichiara chiusa la discussione generale.

Presentazione di una relazione.

BAVA BECCARIS. Presenta la relazione al disegno di legge: Ordinamento dei corpi militari della R. marina.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto. (I senatori segretari numerano i voti).

Ripresa della discussione.

Senza discussione si approvano tutti gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.

Presidenza del vice-presidente BLASERNA.

Presentazione di disegni di legge.

BORGATTA, segretario. Dà lettura dei seguenti disegni di legge, che sono approvati senza discussione:

Esercizio della vigilanza sulle produzioni cinematografiche, ed imposizione di relativa tassa.

Autorizzazione della spesa di lire 520 mila per la costruzione del palazzo delle finanze in Cagliari.

Spesa straordinaria per nuove costruzioni e per l'esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle aziende dei tabacchi e dei sali.

Discussione del disegno di legge: « Aggregazione all'ufficio delle ipoteche di Siena del comune di San Gimignano » (N. 1113).

BORGATTA, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

Avverte che l'Ufficio centrale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a dare la massima pubblicità all'applicazione delle disposizioni del disegno di legge, onde l'ignoranza del termine perentorio dei due anni, stabilito dagli articoli secondo e quinto, non abbia ad arrecare danni irreparabili agli interessati ».

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Chiede all'Ufficio centrale che voglia convertire in raccomandazione quest'ordine del giorno.

FRASCARA, relatore. Consente.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli, che, senza osservazioni, sono tutti approvati.

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione e rinvio allo scrutinio segreto di disegni di legge.

DI PRAMPERO e BORGATTA, segretari, danno lettura dei seguenti disegni di legge che, senza discussione, sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto:

Autorizzazione della spesa di L. 85,486 a titolo di corrispettivo di migliorie portate sui fondi Bisocchi e Cortorello dall'enfiteuta Luigi Pirandello, oltre gl'interessi e le spese di giudizio, come da sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 18-28 dicembre 1908 (n. 1108);

Modificazione all'art. 4 della legge 9 luglio 1911, n. 675, concernente il riordinamento delle Amministrazioni governative del dazio consumo di Roma e Napoli ed aggiunta alla legge stessa (n. 1112);

Conti consuntivi del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1902-903, 1903-904 e 1904-905 (n. 360);

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 (730):

Rendiconto consuntivo della colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909 (1126):

Assestamento del bilancio di previsione della colonia eritrea, per l'esercizio finanziario 1912-913 (1127):

Assestamanto del bilancio di previsiono della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-913 (1128):

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1913-914 (1129):

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della somalia italiana per l'esercizio finanziario 1913-914 (1130):

Proseguimento della ferrovia eritrea da Cheren ad Agordat e lavori portuali a Massaua ed altre opere pubbliche (1125):

Conversione in legge del R. decreto 27 gennaio 1913, n. 14, portante modificazioni alla cinta ed alla tariffa daziaria del comune di Napoli (1121):

Presentazione di un documento.

BERTOLINI, ministro delle colonie. Presenta la relazione sulla colonia Eritrea del Regio commissario civile Ferdinando Martini per gli anni 1902-907.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge ieri rinviati allo scrutinio segreto:

Abolizione dei limiti per il matrimonio delle telefoniste.

Votanti 107
Favorevoli 95
Contrari 12

(Il Senato approva).

Istituzione di un giardino coloniale a Palermo:

Votanti 107
Favorevoli 94
Contrari 13

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913, e autorizzazione di maggiori spese:

Votanti 107
Favorevoli 96
Contrari 11

(Il Senato approva).

Disposizioni sul personale tecnico dell'Amministrazione della sanità pubblica:

Votanti. 107
Favorevoli 93
Contrari 14

(Il Senato approva).

Convenzione con la società edilizia Monte Echia di Napoli (Semen) per la sistemazione dell'appendice franata di Pizzofalcone

Votanti 107
Favorevoli 96
Contrari 11

(Il Senato approva).

Provvedimenti pel riordinamento d'esercizio e lo sviluppo della azienda termale demaniale di Santa Cesarea in provincia di Lecce;

Votanti 107
Favorevoli 95
Contrari 12

(Il Senato approva).

Autorizzazione della spesa di lire 85,575 per provvedere al pagamento delle rate di saldo dei lavori di completamento nel Castelcapuano di Napoli.

Votanti 107
Favorevoli 99
Contrari 8

(Il Senato approva).

Approvazione del piano regolatore della parte alta del piano di Sant'Ugo in Genova.

Votanti 107
Favorevoli 97
Contrari 10

(Il Senato approva).

Per aggiungere alla tabella *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445, le frazioni Mosorrofa e Centro del comune di Cataforio.

Votanti 107
Favorevoli 97
Contrari 10

(Il Senato approva).

Modificazioni al ruolo organico della Corte dei conti (1418):

Votanti. 107
Favorevoli 94
Contrari 13

(Il Senato approva).

Riordinamento della Regia Avvocatura erariale;

Votanti. 107
Favorevoli 88
Contrari 19

(Il Senato approva).

Provvedimenti relativi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai:

Votanti 107
Favorevoli 96
Contrari 11

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-914:

Votanti 107
Favorevoli 96
Contrari 11

(Il Senato approva).

Stato di previzione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1913-1914:

Votanti 107
Favorevoli 96
Contrari 11

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta alle ore 19.

DIARIO ESTERO

La risposta della Bulgaria alla Serbia, che abbiamo ieri pubblicata, era attesa come il ritorno della colomba nell'arca, credendosi universalmente che la Bulgaria offrisse una via conciliativa. Ma la risposta è recisamente ferma sul punto essenziale del riconoscimento del trattato di alleanza del 1912 tra la Serbia e la Bulgaria, di quel trattato di cui la Serbia propone la revisione. Qualche giornale francese attenua alquanto la risposta della Bulgaria nel senso che questa non avrebbe esclusivamente detto che vuole il riconoscimento del trattato del 1912, ma avrebbe detto che, ove la Serbia fosse disposta di riconoscerne i capi essenziali, la Bulgaria non avrebbe più veruna difficoltà ad affidarsi all'arbitrato russo. Ma anche a questa arrendevolezza bulgara risponde già il seguente telegramma da Vienna, 20:

I giornali hanno da Belgrado:

Il presidente del Consiglio, Pasic, ha dichiarato nei circoli parlamentari che la Serbia non desisterà in nessun caso dalla sua domanda di revisione del trattato con la Bulgaria.

Pasic ha escluso completamente che le pretese bulgare nella loro forma attuale possano servire di base per una intesa. Bisogna però ritenere che il Governo di Sofia finirà per accettare un punto di vista meno intransigente.

Pasic ha detto che la situazione in ogni modo è seria, ed ha rilevato che la Serbia è militarmente pronta.

Bisogna però sperare fino all'ultimo in un cambiamento della situazione in senso favorevole e non si possono ancora considerare esaurite tutte le probabilità di una soluzione pacifica, se le potenze amiche continuano ad adoperarsi in questo senso.

Da questo ultimo dispaccio parrebbe che la Serbia voglia tentare ogni sforzo per evitare un conflitto, pur essendoci preparata.

Un dispaccio da Belgrado, 20, confermerebbe tale ipotesi perchè dice:

Il Consiglio dei ministri, dopo avere esaminato il testo della nota bulgara, ha deciso d'inviare oggi stesso a Spalaicovitch, ministro di Serbia a Sofia, la risposta con la quale la Serbia rinnova la proposta della riduzione degli effettivi e insiste perchè, prima di ricorrere all'arbitrato, abbia luogo la conferenza fra i quattro presidenti del Consiglio degli Stati alleati.

Il complesso però dei commenti della stampa estera sulla situazione balcanica mostra che la situazione da ieri ad oggi si è aggravata a segno da far ritenere inevitabile lo scoppio delle ostilità fra la Serbia e la Bulgaria.

La *Reichpost* di Berlino ritiene senz'altro che non sia possibile evitare la guerra se la Serbia non riconosce il trattato del 1912, sopra detto. La stampa più pessimista poi è quella di Belgrado, che va ripetendo come ben difficilmente si potrà evitare un conflitto.

***

Nè più arrendevole che con la Serbia si dimostra la Bulgaria verso la Grecia, come informano i seguenti dispacci da Sofia, 20:

La risposta bulgara alla proposta greca relativa alla cessazione del concentramento delle truppe bulgare sulle linee greche ed alla riduzione simultanea degli effettivi in Macedonia ricorda l'avanzata incessante e simultanea delle truppe greche che cacciano i deboli distaccamenti bulgari lasciati nel paese dopo il trasferimento in Tracia delle truppe bulgare che avevano operato in Macedonia e la concentrazione dell'esercito greco con tutta l'artiglieria specialmente dopo la caduta di Gianina, nella regione di Salonicco dove non erano più nemici da combattere e gli incidenti sanguinosi provocati dall'azione aggressiva greca.

La risposta constata lo scarso interessamento mostrato dalla Grecia per la fissazione della priorità dell'occupazione e per l'apertura delle trattative per le quali il Governo bulgaro aveva designato un delegato che non potè recarsi ad Atene in seguito al rifiuto del Governo greco.

La risposta rileva le persecuzioni esercitate contro l'elemento bulgaro in Macedonia per opera dei greci e dichiara che il Governo greco continuò a mandare nuovi effettivi in Macedonia.

La proposta non è venuta a proposito. Tuttavia volendo dare una prova del suo desiderio di risolvere pacificamente le questioni territoriali, il Governo bulgaro è pronto ad accettare in massima la proposta greca, se il Governo greco consentisse preventivamente alla occupazione immediata e comune da parte degli eserciti greco e bulgaro dei territori primitivamente occupati dalle truppe bulgare nonchè dei territori della Macedonia sud-occidentale occupati dalle truppe greche.

*** L'*Agenzia telegrafica bulgara* annuncia che nella sua ultima protesta contro gli arresti e le molestie alle quali sono esposti i bulgari nelle regioni occupate dai greci, il Governo bulgaro dichiara che la Bulgaria non tollererà più oltre che i suoi connazionali siano strappati con la forza alle loro case nei territori appartenenti al condominio degli alleati e che vengano arrestati e deportati per la sola ragione che sono bulgari.

Il Governo bulgaro fa ricadere sulla Grecia l'intera responsabilità delle deplorevoli conseguenze che possono risultare da tali violenze.

***

Intorno ai lavori della Commissione finanziaria internazionale, si ha da Parigi, 20:

La Commissione finanziaria ha tenuto stamane una nuova riunione plenaria sotto la presidenza di De Margerie.

I Governi austro-ungarico e italiano hanno dato la loro adesione all'art. 2 del regolamento dei lavori, il quale stabilisce che tutte le questioni da sottoporre alla Commissione saranno decise all'unanimità dei voti, troncando così la dibattuta questione del modo di votazione.

Mercè questa decisione, la Commissione ha potuto procedere sta-

mane all'approvazione definitiva dell'insieme del regolamento dei lavori.

Su proposta del presidente, la Commissione ha deciso di fissare la riunione dei tre Comitati tecnici nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana, in ragione di due sedute per settimana che ogni Comitato deve tenere.

I tre Comitati hanno, d'altronde, nella corrente settimana tenuta una seduta per ciascuno nei giorni suindicati. Il Comitato del debito ha chiesto ai delegati ottomani di fornirgli tutte le informazioni necessarie per la valutazione del debito pubblico dell'Impero ottomano.

Il Comitato delle concessioni e contratti ha pregato gli Stati interessati di sottoporgli una lista delle società e dei proprietari beneficiari di concessioni e di contratti nei territori ceduti. Infine, il Comitato dei reclami pecuniari ha chiesto agli Stati belligeranti di fargli conoscere l'ammontare dei loro reclami riguardanti i fatti di guerra, accompagnandoli da una esposizione motivata.

I conflitti tra insorti e spagnoli nelle colonie marocchine continuano incessantemente ed i combattimenti di questi giorni sono notevoli, come riferiscono i seguenti dispacci:

Madrid, 20. — Un dispaccio ufficiale da Tetuan annuncia che le cabile del territorio di Anghyora hanno attaccato le forze spagnuole mentre ritornavano a Tetuan, ma sono state respinte e duramente punite. Le loro perdite sono indubbiamente numerose.

Gli spagnuoli hanno avuto due ufficiali e cinque soldati uccisi; un comandante, tre capitani, quattro luogotenenti e 14 soldati feriti.

L'alto commissario spagnuolo fa osservare nel suo dispaccio che il nemico è numerosissimo, bene armato e ben provvisto di munizioni.

Tetuan, 20. — Il combattimento di ieri è stato estremamente vivo. Il nemico ha subito grandi perdite.

Il pascià ha fatto disarmare la popolazione.

Sono state eseguite perquisizioni presso alcuni abitanti sospetti di favorire il contrabbando delle armi.

Una colonna è partita per punire i beni madden e ha riportato un bottino, tra cui una cinquantina di fucili.

DALLA LIBIA

Roma, 20. — Telegrammi da Derna in data 19, ore 22, recano:

Il campo nemico di Ettangi è stato distrutto completamente.

Le operazioni si svolsero nel modo seguente:

La mattina del giorno 18 le nostre truppe, agli ordini del generale Briccola, hanno ripresa l'offensiva contemporaneamente da Derna e da Ghegab.

Da Ghegab una colonna agli ordini del generale Tassoni ha mosso alle 6 sulla strada di Zauia Psciara con obbiettivo il campo arabo-beduino di Bu Crat. Questa colonna, dopo superata verso Bu Crat una resistenza di qualche ora, ha poi proseguito la sua marcia su Ain Mora e Derna.

Da Derna la divisione del generale Salsa avanzava all'alba dello stesso giorno 18 in direzione di Ettangi ed occupava dopo accanito combattimento, la linea Kasren, Kasr Kerba e recinto del Campo Rosso, dove pernottava.

Questa mattina alle quattro le colonne del generale Salsa procedevano all'attacco del campo di Ettangi. Superata la resistenza opposta loro a Sidi Garbà ed impadronitesi della posizione di Kasten cacciando il nemico dai trinceramenti prima e poi dalle ridotte, verso le 17 raggiungevano il campo avversario abbandonato precipitosamente dagli arabi-beduini e lo mettevano a fuoco.

Le nostre perdite sono state di 19 morti, fra cui un ufficiale e di 222 feriti, quasi tutti leggeri e leggerissimi, compresi cinque ufficiali.

Derna, 20 (mattina). — La divisione Tassoni, che ieri sera aveva occupato Ain Mora, è da stamane in comunicazione eliografica con la divisione Salsa.

Roma, 21. — Il generale Briccola telegrafa da Derna, in data di ieri, i seguenti particolari circa le operazioni della divissione Tassoni:

« Questa divisione il giorno 18 marciò contro il campo di Bucrat, disperdendolo rapidamente e proseguendo quindi su Pasciara e Gubba, ove sostò.

Il giorno 19 la marcia continuò quasi indisturbata fino ad Ain Mara, dove il generale Tassoni, venuto a cognizione della occupazione di Ettangi, decise di arrestarsi.

Le nostre perdite nelle due giornate furono di dieci feriti tra i quali un ufficiale leggermente.

Le perdite del nemico devono essere state notevoli perchè lungo la strada soltanto, si trovarono una ventina di cadaveri abbandonati.

La divisione Tassoni si trova ora collegata alla divisione Salsa per mezzo di pattuglie di Savari che hanno percorso ieri sera la intera strada senza incontrare nemici ».

Il Governo ha incaricato il generale Briccola di porgere al generale Tassoni congratulazioni per il buon esito delle operazioni da lui condotte.

Tripoli, 21. — L'annuncio della vittoria di Derna è stato qui accolto festosamente.

La città si è subito imbandierata. Iersera in segno di giubilo i principali edifizi sono stati illuminati.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita ha ricevuto, ieri, oltre cento fanciulle dell'Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli, accompagnate dal presidente della Commissione dell'ospizio e dalle suore, alle quali è affidata l'educazione delle ricoverate.

L'Augusta Signora fece assistere le orfanelle ad un magnifico spettacolo cinematografico e poi fece loro servire una ricca cena in giardino.

A ciascuna venne fatto un grazioso regalo.

In Campidoglio. — Per indisposizione del sindaco la seduta del Consiglio comunale, che si doveva tenere iersera, venne rinviata a giorno da destinarsi.

Per la Libia. — La scorsa notte, alle 24, con treno speciale, sono partiti per Napoli, diretti in Libia, 110 soldati del genio specialisti.

Furono accompagnati alla stazione di Termini dalla fanfara, dagli ufficiali, da numerosi commilitoni e da molta folla, che salutò i partenti con fragorosi applausi.

Omaggio al valore. — S. E. il ministro delle colonie ha telegrafato in nome del Governo al generale Briccola calde felicitazioni per il brillante successo delle recentissime operazioni di guerra e lo ha pregato di esprimere vivissimo plauso al generale Salsa ed alle truppe al suo comando.

Tassa di famiglia. — Un manifesto del sindaco di Roma informa che la matricola principale dei contribuenti della tassa di famiglia per l'anno 1913 e quella suppletiva per l'anno 1912 trovansi depositate presso l'ufficio delle tasse in via del Campidoglio, n. 10, e vi rimarranno esposte per quindici giorni consecutivi, dalle ore 9 alle 15; nei giorni festivi, dalle 9 alle 12.

È ammesso il reclamo alla Commissione consigliare, reclamo da farsi nel periodo che decorre dal 4 luglio al 3 agosto.

Le decisioni che verranno adottate in base ai reclami presentati in tempo utile contro la matricola 1913 varranno anche per la tassa dell'anno 1912.

Italiani all'estero. — La Delegazione italiana continua, a Mosca, a fare visite agli stabilimenti industriali e ai vari Istituti.

Ieri ha visitato la manifattura Prokhorov, lo stabilimento per la filatura della seta Stschenkoff e il Monte di pietà municipale.

Nel pomeriggio ebbe luogo un banchetto d'addio offerto dalla sezione di Mosca della Camera di commercio italo-russa.

Stschenkoff brindò all'Imperatore Nicola e al Re Vittorio Emanuele. Il brindisi venne accolto da entusiastici applausi.

Il senatore Rossi, sindaco di Torino, pronunciò un brindisi, terminando con queste parole:

« Non dimentichiamo il contadino russo che nutre col suo lavoro la Russia. I rappresentanti d'Italia alzano il bicchiere alla sua prosperità e a quella di tutto il popolo russo ».

Tutti i brindisi erano vibranti di cordialità.

La Delegazione ripartì iersera per Kieff.

Marina mercantile. — Il *Duca di Genova*, della Veloce, ha proseguito da Rio de Janeiro per Montevideo e Buenos Aires. — L'*Orseolo*, della Società veneziana, è giunto a Massaua diretto a Venezia. Ieri l'altro il *Taormina*, del Lloyd italiano, partì da Palermo per New York e Filadelfia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 20. — La Conferenza dei capi partito col presidente del Consiglio ha raggiunto un completo accordo circa la proposta del presidente del Consiglio di rinviare la discussione dei progetti di legge finanziari alla sessione di autunno.

SOFIA, 20. — I giornali sono unanimi nel consigliare l'intransigenza sulla questione della validità dei trattati del 1912 e invitano Daneff a rinunciare al viaggio a Pietroburgo se la Serbia mantiene il suo punto di vista.

PARIGI, 20. — *Camera dei deputati.* — Seduta antimeridiana. — Charles Benoist, liberale, combatte il controprogetto di Jaurès.

L'oratore è applaudito al Centro e su diversi banchi.

Ernest Roche, liberale, sostiene il principio che si debba tendere verso l'organizzazione di milizie nazionali. (Applausi all'Estrema Sinistra).

L'oratore soggiunge:

Bisogna intanto prendere, all'infuori di ogni questione di partito, misure nazionali immediate. (Applausi al Centro e su diversi banchi).

Ho tentato, dice l'oratore, un referendum popolare fra i miei elettori; il risultato ha dato risposte contraddittorie basate su cifre che provano egualmente:

1° che la Francia non corre alcun pericolo;

2° che la Francia è alla mercè di un colpo di mano della Germania.

Tutto indica il dovere di ingannarsi piuttosto per un eccesso di prudenza, l'inganno nell'altro senso sarebbe infatti irreparabile. (Vivi applausi a Destra, al Centro e su diversi banchi).

Avvenga che può piuttosto che si abbia di fronte la prospettiva di una Francia vinta di nuovo. (Applausi al Centro, a Destra e a Sinistra; grida all'Estrema Sinistra).

Disarmiamo pure, ma i tedeschi comincino prima di noi. (Applausi su gli stessi banchi).

L'oratore si associerà a tutte le misure proposte, fino a che i popoli, sbarazzati dalle minaccie per le quali soltanto un nonnulla può scatenare la guerra, possono fraternizzare. (Vivi e prolungati applausi al Centro, a Destra e su diversi banchi di Sinistra. Anche il ministro della guerra Etienne applaude).

Patè, relatore, approva il savio discorso di Roche e respinge il controprogetto di Jaurès, malgrado il grande ingegno che questi vi ha profuso. (Applausi).

Jaurès constata, dopo il discorso di Roche, che il suo controprogetto sarà forse respinto oggi ma verrà attuato in un prossimo avvenire. (Applausi all'estrema sinistra).

Il controprogetto Jaurès viene respinto con 496 voti contro 77.

Rognon, socialista, sostiene un controprogetto, il quale fissa a diciotto mesi il servizio attivo.

L'oratore combatte la legge dei tre anni e dice che essa opprimerà il paese senza dare un soldato di più.

Patè, relatore, combatte questo controprogetto e dice che esso darebbe una istruzione e un allenamento insufficienti.

Rognon insiste. Il suo controprogetto è respinto con 502 voti contro 71.

Il seguito della discussione è rinviato a lunedì.

PARIGI, 20. — *Camera dei deputati.* (Seduta pomeridiana). — Jaurès svolge una interpellanza sui recenti incidenti marocchini.

L'oratore dice che le operazioni della colonna Mangin sono senza ragione se non costituiscono il preludio di un tentativo per impadronirsi del medio Atlante, il quale è la Cabilia marocchina. Si apre una nuova fase della conquista, la più costosa in uomini e in danaro.

Jaurès ricorda che il Governo aveva promesso di non fare più alcuna penetrazione armata. Nulla giustificava una nuova spedizione.

L'oratore presenta un'ordine del giorno che invita la Camera a deplorare lo svolgimento delle operazioni militari al Marocco. (Applausi all'estrema sinistra e su alcuni banchi della sinistra).

Pichon dichiara che condivide l'opinione di Jaurès, che la Francia deve limitare le operazioni militari ai territori occupati. Fa un vivo elogio al generale Lyautey, che ha compiuto al Marocco una opera considerevole (Applausi).

Dopo una replica di Jaurès, che si dichiara in parte soddisfatto, la Camera respinge con 407 voti contro 166 la precedenza per l'ordine del giorno Jaurès combattuto dal ministro degli esteri Pichon e approva per alzata di mano l'ordine del giorno Lefèvre che approva le dichiarazioni del Governo e confida in esso per proseguire al Marocco una politica di pacificazione e l'organizzazione del protettorato.

Continua lo svolgimento delle interpellanze sugli incidenti verificatisi il mese scorso nelle caserme.

Noel, deputato di Verdun, protesta contro la propaganda di certi gruppi nei circoli militari.

Albert Denis, deputato, sindaco di Toul, tra le interruzioni dei socialisti, che si procurano parecchi richiami all'ordine, svolge una analoga interpellanza contro il modo di contenersi della confederazione del lavoro.

Segue Vaillant, socialista, per protestare contro le abbominevoli condanne di soldati, la collera dei quali fu giustificata dalla minaccia del servizio triennale. (Vive proteste su numerosi banchi).

Deschanel protesta contro le parole di Vaillant (Rumori all'estrema sinistra).

Si formano due gruppi dell'estrema destra e dell'estrema sinistra, ma non ha luogo alcun alterco.

Poulain, socialista, delle Ardenne, biasima le perquisizioni operate a proposito degli incidenti militari.

I suoi amici ed egli - dice - sono tutti tanto patrioti quanto Noel e Denis.

La discussione è rinviata a venerdì prossimo.

La seduta è tolta.

VIENNA, 20. — *Camera dei deputati.* — È incominciata la discussione circa la proroga del regolamento provvisorio della Camera.

COSTANTINOPOLI, 20. — L'ex-sceicco dell'Islam Zia Eddin e l'ex-deputato ulema Mustafà Assim sono stati invitati a comparire dinanzi al tribunale marziale.

BERLINO, 20. — Il cancelliere dell'Impero Bethmann Hollweg rende pubblico un decreto dell'Imperatore il quale tra le altre cose dice:

Ringrazio Iddio che posso gettare con soddisfazione uno sguardo retrospettivo sui venticinque anni trascorsi in un grave lavoro e sui grandi acquisti che essi hanno assicurato alla patria. Mi rende

particolarmente lieto il fatto che tutto ciò si è verificato sotto i raggi fecondatori del sole della pace, la cui forza ha dissipato vittoriosamente ogni nube sorta sull'orizzonte. Così si è compiuto un voto caro al mio cuore. Io continuerò ancora volentieri a consacrare tutta la mia forza alla prosperità del popolo tedesco fino a tanto che Dio me la conserverà.

PARIGI, 20. — Il Dipartimento delle Colonie è stato informato da un cablogramma del Governatore della Nuova Caledonia che il 12 giugno all'arrivo della nave *Kersaint* che trasportava a Noumea una missione del paese dei Walissin, il residente Brochard ha proclamato in seguito alla insistente richiesta del Re dei Walissi e di altri capi l'annessione dell'Arcipelago sotto riserva dell'approvazione del Governo francese.

Il ministro delle Colonie ha chiesto informazioni più complete. Esso non possiede altre informazioni su questo avvenimento nè sulle circostanze che lo hanno prodotto.

VIENNA, 20. — La Camera dei deputati, dopo approvati numerosi progetti di legge, ha preso le vacanze estive.

MADRID, 21. — Secondo notizie ufficiali ricevute da Tetuan, ieri, all'alba, le truppe accampate a Laurient si misero in marcia per fare una ricognizione nei territori delle tribù Uadras e Beni Sider.

Esse non incontrarono alcuna resistenza fino a mezzogiorno. Fu allora che un grosso contingente nemico tentò di fermarle. Gli spagnuoli lo attaccarono vivamente e cominciò un combattimento aspro e sanguinoso.

Il nemico dovette ritirarsi abbandonando sul terreno 22 morti e numerose armi.

Si deve presumere che le sue perdite siano molto gravi, perchè, contrariamente alle sue abitudini, il nemico non ha molestato le truppe spagnuole durante il loro ritorno a Laurient.

SOFIA, 21. — Si smentiscono formalmente le notizie da Salonicco secondo le quali vi sarebbe stata una collisione fra due treni militari nella quale 5 ufficiali e 40 soldati bulgari sarebbero rimasti uccisi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del Regio Osservatorio del Collegio romano

20 giugno 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	762 5
Termometro centigrado al nord	25.8
Tensione del vapore, in mm.	13.17
Umidità relativa, in centesimi	53
Vento, direzione	SE
Velocità in km.	15
Stato del cielo	3/4 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	26.3
Temperatura minima, id.	19.9
Pioggia in mm.	0,4

20 giugno 1913.

In Europa: pressione massima di 767 sul golfo di Guascogna, minima di 749 sulla Russia centrale; massimi secondari di 766 e 765 a Malta e sulla Scandinavia.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 3 mill. sulla Toscana; temperatura irregolarmente variata; pioggie sul Veneto, Toscana, Umbria, Marche e Basilicata, pioggerelle sparse sulla rimanente Italia continentale; temporali sul Veneto, Piemonte e Centro.

Barometro: massimo a 765 in Sicilia, minimo a 762 in Val Padana Centro e Sardegna.

Probabilità: venti deboli o moderati varî; cielo prevalentemente nuvoloso; ancora pioggie sparse e temporali, specie in Val Padana e Italia centrale.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 20 giugno 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmo	22 8	19 5
Sanremo	—		—	—
Genova	coperto	legg. mosso	23 8	20 2
Spezia	3/4 coperto	calmo	22 7	18 2
Cuneo	coperto	—	26 7	15 9
Torino	piovoso		26 0	17 2
Alessandria			—	—
Novara	piovoso		29 7	16 5
Domodossola	coperto		24 6	16 4
Pavia	3/4 coperto		30 4	14 7
Milano	coperto		30 9	18 3
Como	coperto		27 0	18 0
Sondrio	—		—	—
Bergamo	coperto		27 0	17 0
Brescia	coperto		28 3	18 9
Cremona	1/4 coperto		29 2	17 9
Mantova	3/4 coperto		28 8	18 6
Verona	coperto		29 8	19 2
Belluno	3/4 coperto		22 2	15 1
Udine	piovoso		25 7	18 0
Treviso	coperto	—	28 5	18 4
Vicenza	3/4 coperto		28 7	19 6
Venezia	3/4 coperto	calmo	26 0	19 3
Padova	3/4 coperto	—	28 0	19 4
Rovigo	coperto		29 2	17 1
Piacenza	1/4 coperto		27 0	17 0
Parma	1/2 coperto		29 3	18 1
Reggio Emilia	1/2 coperto		28 0	18 0
Modena	1/2 coperto		28 3	19 1
Ferrara	nebbioso	—	28 0	17 4
Bologna	3/4 coperto		28 2	20 3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto		27 2	15 2
Pesaro	3/4 coperto	calmo	26 0	20 0
Ancona	1/2 coperto	calmo	26 0	19 3
Urbino	coperto		25 5	16 5
Macerata	3/4 coperto		26 7	16 7
Ascoli Piceno	coperto	—	26 4	19 0
Perugia	coperto	—	24 0	14 8
Camerino	coperto	—	24 1	15 2
Lucca	coperto	—	25 2	17 9
Pisa	piovoso		24 9	17 2
Livorno	coperto	calmo	26 6	18 0
Firenze	coperto		25 4	17 6
Arezzo	3/4 coperto		22 2	16 1
Siena	coperto		20 7	16 0
Grosseto	coperto		27 5	19 0
Roma	coperto		27 5	19 9
Teramo	piovoso		28 0	15 8
Chieti	coperto		26 8	16 8
Aquila	coperto		22 5	15 6
Agnone	1/2 coperto		24 8	14 1
Foggia	coperto	—	31 0	17 0
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	27 8	20 4
Lecce	coperto		30 2	18 6
Caserta	1/2 coperto		29 8	17 6
Napoli	1/2 coperto	legg. mosso	26 1	18 3
Benevento	1/2 coperto		27 0	16 1
Avellino	1/4 coperto		24 6	16 6
Mileto	1/4 coperto		31 0	17 0
Potenza	1/2 coperto		22 4	13 6
Cosenza	coperto		31 0	20 0
Tiriolo	coperto	—	31 5	9 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	legg. mosso	28 4	19 0
Palermo	coperto	calmo	27 8	19 3
Porto Empedocle	1/4 coperto	mosso	25 8	18 7
Caltanissetta	sereno	—	28 0	18 0
Messina	coperto	calmo	28 1	19 2
Catania	coperto	calmo	30 9	21 6
Siracusa	—		—	—
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	28 0	12 8
Sassari	sereno		25 0	18 4

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*